

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3019

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STAITI di CUDDIA delle CHIUSE

*Presentata il 15 luglio 1988*

Modifica ed integrazione dell'articolo 321 del codice penale concernente la non punibilità del corruttore di pubblico ufficiale in caso di confessione spontanea dell'illecito

ONOREVOLI COLLEGHI! — Perfino autorevoli membri del Governo, di fronte alla dilagante piaga della corruzione e alle distorsioni morali ed economiche che essa provoca, si sono fatti in questi giorni interpreti della volontà popolare di trovare gli strumenti giuridici idonei a porre a questo fenomeno che in una futura ed auspicabile Europa senza frontiere ci vedrebbe al primissimo posto sia come entità che qualità dei corrotti e dei corruttori.

Io credo che un semplice sguardo alla legislazione anglosassone in tema di corruzione sia sufficiente ad apprendere quali siano le vie da percorrere se la maggioranza nutre davvero il desiderio di sradicare fin dalle più profonde radici

questa diabolica industria della corruzione, che secondo i recentissimi studi effettuati in materia può vantare il fatturato più alto in Italia.

Senza arrivare agli eccessi di consentire la provocazione, quale mezzo per saggiare la probità dei pubblici ufficiali che ricoprono ruoli di particolare importanza, io ritengo che sia sufficiente mettere il potenziale corrotto in una situazione di perenne incertezza circa le possibilità di poter effettivamente godere del frutto del reato e che ciò si possa ottenere con la semplice introduzione di un articolo del codice penale.

Per i motivi esposti, propongo che sia approvata la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 321 del codice penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 321-bis. — *(Non punibilità del corruttore di pubblico ufficiale in caso di confessione spontanea dell'illecito)* — Chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità, non è punibile se confessa spontaneamente l'illecito commesso e se restituisce il frutto del reato alla collettività ».